REGOLAMENTO (CEE) N. 2333/83 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 1983

relativo alla classificazione tariffaria delle merci nella voce 15.06 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per assicurare l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, c'è motivo di adottare delle disposizioni riguardanti la classificazione tariffaria di un prodotto costituito da materia grassa suina parzialmente idrolizzata, ottenuto come sottoprodotto nel procedimento di fabbricazione di gelatina a partire da pelli di maiale, caratterizzato da un tenore in acidi grassi liberi calcolato come acido oleico di 10 % o più e da un indice di perossidi di circa 5 o più ;

considerando che la voce 15.01 della tariffa doganale comune allegata al regolamento n. 950/68 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/82 [3], riguarda lo strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi, estratti a mezzo di solventi ; che la voce 15.06 riguarda gli altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.) ;

considerando che il prodotto in questione a ragione del modo di ottenimento non può essere classificato nella voce 15.01 ; che quindi deve essere classificato nella voce 15.06 ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prodotto costituito da materia grassa suina parzialmente idrolizzata, caratterizzato da un tenore in acidi grassi liberi calcolato in acido oleico di 10 % o più e da un indice di perossidi di circa 5 o più, deve essere classificato nella tariffa doganale comune nella voce 15.06, altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 318 del 15. 11. 1982, pag. 1.